

Allegato " B" all'atto ai miei rogiti in data 18 luglio 2019, raccolta n.23578

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mielomi) - Sezione di Benevento - Organizzazione di Volontariato "Stefania Mottola" DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE Art.1 Denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt.14 e ss. cod.civ. e degli artt.32, 33 e 34 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), che ha attuato la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n.106, un'Associazione denominata "**AIL (Associazione**

**Italiana contro Leucemie, linfomi e mielomi) - Sezione di Benevento - Organizzazione di Volontariato "Stefania Mottola"**, in breve "**AIL Benevento ODV "Stefania Mottola"**".

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale. La sede legale è stabilita in Benevento, alla via Torretta n.18.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Benevento ODV "Stefania Mottola", prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea degli associati secondo quanto stabilito all'art.26.

**Art.2 Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi ed il mieloma AIL Nazionale**

La Sezione AIL di Benevento ODV "Stefania Mottola" aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto dello Statuto di quest'ultima, dei Regolamenti generali che ne disciplinano la sua attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di Benevento ODV "Stefania Mottola" gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto. Eventuali controversie tra l'AIL Nazionale e la Sezione AIL di Benevento ODV "Stefania Mottola" saranno devolute alla com-

petenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

**SCOPI E FINALITÀ, ATTIVITÀ Art.3 Scopi e finalità dell'Associazione**

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, dei linfomi, del mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

**Art.4 Attività**

Per il perseguimento degli scopi suddetti, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale riconducibili all'art.5, comma 1, del già citato D.Lgs n.117/2017: 4a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, ed alla legge 22 giugno

2016, n.112, e successive modificazioni;

4b) interventi e prestazioni sanitarie;

4c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

4d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo delle malattie del sangue;

4f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ed attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

4h) adoperarsi per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie dei bambini e degli adulti - il tutto che di seguito verrà indicato semplicemente come "leucemie";

4i) adoperarsi per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici e degli altri emopatici e delle loro famiglie;

4l) svolgere e sostenere ogni attività di ricerca scientifica biomedica sulle leucemie e sulle altre emopatie;

4m) prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sociali;

4n) patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

- contribuire agli impegni necessari per le esecuzioni di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie;

- promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca ed assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura delle leucemie;

- promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare ai pazienti; - nell'ambito di quanto innanzi previsto, promuovere la formazione di nuovi ricercatori;

- facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare ed organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati, mediante la divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono per il fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

- collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;

- collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici e delle loro famiglie;

- sostenere i Centri Ematologici della Regione Campania. Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse

da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di Legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

#### **RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO Art.5 Risorse e strumenti**

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare, potrà:

- 5a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- 5b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- 5c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- 5d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta di fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di Benevento ODV "Stefania Mottola" può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo, tuttavia, è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

#### **Art.6 Entrate e Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 6a) quote versate dai Soci;
- 6b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- 6c) donazioni, eredità e legati;
- 6d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;

6e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;

6f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale, tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dal Fondo di Dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA Art.7 Soci**

L'Associazione si compone di soci in numero non inferiore a venti persone fisiche.

Possono essere soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione ed il nuovo socio è tenuto al versamento della quota annuale di iscrizione come stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo. I soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

#### **Art.8**

**Diritti e doveri dei Soci** Tutti i soci hanno il diritto di:

- 8a) votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- 8b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 8c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- 8d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- 8e) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni emanati dal Consiglio di Amministrazione;
- 8f) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. **Art.9**

#### **Perdita della qualifica di Socio**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento.

Rimane fermo il diritto del socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In particolare, l'esclusione è deliberata per:

9a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi Organi ed i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti interni eventualmente previsti;

9b) morosità, mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno tre mesi dalla data di scadenza del versamento, stabilita al trentuno marzo (31/03) di ogni anno, e decorsi quindici dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione; 9c) un numero di tre (3) assenze ingiustificate e consecutive alle Assemblee dei soci; 9d) causa di morte.

I soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI Art.10**

**Organi ed altre funzioni** Sono Organi dell'Associazione:

- 10 a) l'Assemblea dei Soci;
- 10 b) il Consiglio di Amministrazione;
- 10 c) il Presidente; e
- 10 d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

#### **Art.11 Gratuità degli organi e delle cariche sociali - conflitto di interessi**

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI ART.12 Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro dei Soci. Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e

straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti nel Libro dei Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa entro i termini previsti dall'art.9. Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

I componenti del Comitato Scientifico, se soci, hanno diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno, ad eccezione delle votazioni per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla Legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti. **ART.13**

#### **Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha i seguenti compiti:

13 a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del

Consiglio di Amministrazione;

13 b) nomina e revoca il Presidente;

13 c) nomina e revoca i membri effettivi ed i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;

13 d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;

13 e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione a socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

13 f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;

13 g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;

13 h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;

13 i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

13 j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 13 k) nomina del Presidente onorario o dei Presidenti onorari, dei Soci onorari e benemeriti, su proposta del Consiglio di

Amministrazione;

13 l) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto. L'Assemblea, in sede straordinaria, ha i seguenti compiti: m) delibera sulle modifiche dello Statuto;

n) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

o) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART.14 Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, alternativamente mediante:

- affissione dell'avviso di convocazione, contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, da effettuarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nella sede legale dell'Associazione;

- spedizione dell'avviso medesimo, da far pervenire, nel rispetto dello stesso termine precedentemente enunciato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci presso il domicilio dei medesimi quale risultante dal libro dei soci ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica, la posta elettronica certificata ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul libro dei soci.

L'avviso è inviato, altresì, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico ed ai membri dell'Organo di Controllo. Il luogo in cui si

tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso nella bacheca della sede sociale e comunicato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di Legge per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla Legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere, inoltre, convocata:

- 14 a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- 14 b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci;
- 14 c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

#### **ART.15 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art.21 del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti. Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli Organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- 15 a) per il Presidente, colui che sia Socio da maggior tempo;
- 15 b) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo; in caso di persona non socia, colui che risulta da maggior tempo impegnato con l'associazione;
- 15 c) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- 15 d) in caso di ulteriore parità, si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i Soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto ed alla legge obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI ART.16**

**Composizione del Consiglio di Amministrazione** Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea, in maggioranza tra i propri soci.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica cinque anni ed è sempre rinnovabile.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea. **ART.17**

#### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione:

17 a) nomina e revoca il vice presidente, scelto tra i propri componenti;

17 b) nomina, anche eventualmente al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;

17 c) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;

17 d) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;

17 e) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;

17 f) stabilisce la quota associativa annuale;

17 g) istituisce eventuali delegazioni;

17 h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

17 i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo ed il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla Legge;

17 l) individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Campania alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

#### **ART.18 Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla Legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce, altresì, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso. Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera raccomandata, anche mano, o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

#### **ART.19 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo ed il Segretario, che di regola ne redige il verbale. Quest'ultimo non ha diritto di voto se non componente il Consiglio di Amministrazione. Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. **ART.20**

#### **Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per cinque anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è sempre rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due.

#### **ART.21 Segretario Generale**

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di un quinquennio, rinnovabile. Il Segretario:

21 a) cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione;

21 b) provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale, anche in via disciplinare, controfirma le assunzioni, i licenziamenti e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione delle

Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;

21 c) partecipa, senza diritto di voto, se non componente del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso ed alle riunioni dell'Assemblea avendo, in particolare, la cura dei libri verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

#### **ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE**

##### **ART.22 Organo di Controllo**

L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali ed almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt.2397 e 2399 del codice civile.

I membri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL ed all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

22 a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

22 b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

22 c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;

22 d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio; 22 e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di Legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.Lgs. n.117/2017;

22 f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

#### **ART.23 Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri - anche non soci - nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica per cinque anni, sono sempre rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla Ricerca, collaborando, a tal fine, con il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

#### **ART.24**

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza. Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa, nonché alla gestione patrimoniale ed a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

24 a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;

24 b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e\o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;

24 c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

24 d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

#### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIOGLIMENTO, RINVIO ART.25**

##### **Esercizio sociale e Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla Legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della dell'Associazione. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

#### **ART.26 Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare, l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno. L'Assemblea

che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

26 a) nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.30 del codice civile e degli artt.11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

26 b) delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.Lgs. n.117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **ART.27 Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. n.117/2017, e sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **Art.28 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.102, comma 2, ed art.104, comma 2, del D.Lgs n.117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato Registro. L'assemblea conferisce al Consiglio di Amministrazione il mandato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si renderanno necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. F.to:

SALVATORE MOTTOLA N.Q..

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO